

SÜDTIROLER VOLKSPARTEI

Rendiconto d'esercizio al 31 dicembre 2025

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi
dell'art. 9 della L. 6 luglio 2012, n. 96

SÜDTIROLER VOLKSPARTEI

Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 9 della L. 6 luglio 2012, n. 96

Data di emissione: 28 maggio 2026

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE
AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L. 6 LUGLIO 2012, N. 96

All'assemblea del
Partito Politico SÜDTIROLER VOLKSPARTEI

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL RENDICONTO D'ESERCIZIO

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto d'esercizio del Partito Politico SÜDTIROLER VOLKSPARTEI costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2025, dal conto economico e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2025, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Partito Politico SÜDTIROLER VOLKSPARTEI in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del rendiconto. Riteniamo di aver

acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio con rilievi.

Responsabilità dell'Organo Amministrativo per il rendiconto di esercizio

L'Organo Amministrativo è responsabile per la redazione del rendiconto che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un rendiconto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'Organo Amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità del Partito Politico di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del rendiconto d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'Organo Amministrativo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del rendiconto d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo

mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

Abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto dell'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed approvati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

Abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del Partito Politico SÜDTIROLER VOLKSPARTEI;

Abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dell'organo amministrativo, inclusa la relativa normativa;

Siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Partito Politico SÜDTIROLER VOLKSPARTEI di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa fornita nel rendiconto dell'esercizio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Partito Politico SÜDTIROLER VOLKSPARTEI, cessi di operare come un'entità in funzionamento;

Abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto dell'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto

dell'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), e-bis) ed e-ter), del D.Lgs. 39/10

L'Organo Amministrativo del Partito Politico **SÜDTIROLER VOLKSPARTEI** è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione del Partito Politico **SÜDTIROLER VOLKSPARTEI** al 31 dicembre 2025, incluse la sua coerenza con il rendiconto d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di:

- esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il rendiconto d'esercizio della **SÜDTIROLER VOLKSPARTEI** al 31 dicembre 2025;
- esprimere un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge;
- rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il rendiconto d'esercizio della **SÜDTIROLER VOLKSPARTEI** al 31 dicembre 2025.

Inoltre, a nostro giudizio la relazione sulla gestione è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e-ter), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Brescia, 28 maggio 2026


Eurorevi Spa
Massimo Calvi
(Socio e Amministratore)